



COMUNE DI ROGNO

Provincia di Bergamo

COPIA

cap 24060 - Piazza Druso, 5 tel. 035/967013 fax 035/967243
Codice Fiscale 00542510169
P. IVA 00500290168

www.comune.rogno.bg.it
info@comune.rogno.bg.it

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

numero 5 del 10-03-2023

OGGETTO: CONFERMA ALIQUOTE E DETRAZIONI IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) ANNO 2023

L'anno duemilaventitre il giorno dieci del mese di marzo alle ore 18:30, presso questa Sede Municipale, convocata nei modi di legge, si è riunita il Consiglio Comunale convocato, a norma di legge, in sessione in Prima convocazione in seduta .

Al momento della trattazione del presente punto all'ordine del giorno, dei Signori Consiglieri assegnati a questo Comune e in carica:

MOLINARI CRISTIAN	P	ZANI ALBERTO	P
DELASA ALICE	P	MINELLI MAURIZIO	P
AMANZIO GIOVANNI	P	DELASA ALESSANDRA	P
BALZARINI GABRIELE	P	FILIPPI ELISA	P
NODARI NICOLAS	P	BALDASSARI GIUSEPPE	P
GIORGETTI SABRINA	P	ZAMBELLI LAURA	P
COMINELLI MAIRA	P		

ne risultano presenti n. 13 e assenti n. 0.

Assume la presidenza il Signor MOLINARI CRISTIAN in qualità di SINDACO assistito dal SEGRETARIO GENERALE Dott. SCELLI PAOLO.

Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta.

Il Vice Sindaco illustra l'argomento esponendo la proposta dell'Amministrazione Comunale di confermare per l'anno 2023 le aliquote IMU in vigore nel 2022, stimando un gettito dell'Imposta di euro 660,000 tenendo conto, come faceva notare il Funzionario D.ssa Persiani, che i Comuni sono tutti soggetti a un Fondo di solidarietà comunale la cui dotazione annuale è definita per legge ed è in parte alimentato dai con una quota del gettito IMU di spettanza dei comuni stessi.

Per il Comune di Rogno la quota accantonata destinata al Fondo incide per un importo pari ad euro 131.347,00 quindi occorre valutare questi aspetti che non vanno sottovalutati.

Pertanto la proposta è di confermare le aliquote IMU per l'anno 2023.

Interviene il consigliere di minoranza Delasa Alessandra chiedendo a cosa serve questo Fondo.

Interviene il Funzionario D.ssa Persiani sostenendo che il Fondo altro non è che gli ex trasferimenti statali, si chiama Fondo di solidarietà comunale in quanto alimentato dai proventi tributari che i Comuni riscuotono e vengono riparametrati sulla base dei fabbisogni standard, cosa vuol dire il Fondo di solidarietà comunale per il Comune di Rogno per esempio è pari a circa 560.000 – 580.000 euro viene costruito come tenendo conto qual è la capacità fiscale del Comune di Rogno. Per capacità fiscale si intende in modo particolare l'IMU ovviamente scorporando la quota dei fabbricati di categoria D che va allo Stato e poi viene costruito questo fabbisogno, questo Fondo di solidarietà comunale, le conclusioni di questi anni del Fondo di solidarietà comunale sono quelle di passare sempre più alla percentuale maggiore dei fabbisogni standard, cosa vuol dire mentre fino ad oggi una quota pari almeno al 50% era cosiddetta storica, il dato del Fondo veniva costruito sulla base dello storico della spesa degli enti, adesso ci si sta evolvendo verso un Fondo di solidarietà comunale che ha due variabili importanti la capacità fiscale del Comune ed i fabbisogni standard del Comune che sono letti attraverso una statistica che si chiama SOSE dove il Comune comunica tutte le spese correnti dell'anno precedente, sulla base di questi dati viene costruito qual è il fabbisogno standard del Comune, la sua capacità fiscale e quindi elaborano questo Fondo di solidarietà comunale. Quindi, mentre in passato il Fondo era costruito sulla base del dato storico, adesso viene costruito su questa equazione tra le capacità fiscali di un Comune e i fabbisogni standard. Nei comuni potenzialmente ricchi il Fondo di solidarietà comunale è zero o addirittura a volte negativo nel senso che devono riversare allo Stato, nel nostro caso è positivo forse anche perché abbiamo rendite fiscali basse e perché in ogni caso viene escluso dal calcolo la quota che viene trasferita allo Stato del 7,6 per mille relativa ai fabbricati di categoria D che per il Comune di Rogno è molto consistente si parla di circa euro 600.000 di IMU relativa ai predetti fabbricati.

Interviene il Sindaco sostenendo che, per questo meccanismo di costruzione del Fondo di solidarietà comunale, il Comune di Corteno Golgi ogni anno deve versare allo Stato una cifra astronomica per tutte le seconde case dell'Aprica, si parla di milioni di euro per un comune di circa 2.000 abitanti.

Interviene il consigliere Delasa segnalando che in materia di aliquote IMU per l'anno 2023 l'unica cosa un po' diversa rispetto allo scorso anno è che c'è l'esenzione dell'IMU per i fabbricati inutilizzati e occupati abusivamente, ma qui a Rogno non ce ne sono.

Interviene il Vice Sindaco sostenendo che detta esenzione c'era nel 2022.

Interviene il Funzionario sostenendo che non era così lo scorso anno, anche se fosse nuova l'assurdo è che solo nello Stato Italiano si può pensare di considerare una casistica di fabbricati abusivamente occupati, cioè non dovrebbe esserci.

Dopo di che

IL CONSIGLIO COMUNALE

Udita la relazione del Vice Sindaco e gli interventi del Sindaco e del consigliere di minoranza Delasa Alessandra;

Premesso che ad opera dell'art. 1, commi da 739 a 783, della legge 27 dicembre 2019, n. 160/2019 (legge di bilancio 2020), è stata istituita la "nuova" IMU a decorrere dal 1° gennaio 2020;

Considerato che il citato articolo 1, al comma 738, provvede ad abrogare la TASI, le cui disposizioni sono assorbite da quelle introdotte per la disciplina della "nuova" IMU;

Preso atto che i presupposti della "nuova" IMU sono analoghi a quelli della precedente imposta, come indicato dal comma 740, che conferma il presupposto oggettivo nel possesso di immobili;

Richiamata la deliberazione di questo comune C.C. n. 03 del 21.02.2022 di determinazione delle aliquote IMU per l'anno 2022;

Vista la deliberazione consiliare n. 35 del 29.09.2020 con la quale è stato approvato il Regolamento per l'applicazione della nuova IMU;

Vista la Risoluzione ministeriali 1/DF del MEF-Dipartimento delle Finanze, datata 18/2/2020, di chiarimenti in merito al prospetto delle aliquote previsto dall'art.1. commi 756,757 e 767 della legge 160/2019;

Rilevato che, in relazione a quanto chiarito dal MEF con la predetta risoluzione ministeriale n°1/2020, la limitazione della potestà di diversificazione delle aliquote, riferita alle sole fattispecie che saranno individuate con apposito decreto, decorre, per espressa previsione dell'art.1, comma 756, della legge n. 160 del 2019, dall'anno 2021, solo dopo l'approvazione del decreto stesso;

Preso atto che, alla luce dei sopra illustrati commi 756 e 757 per l'anno 2021, e comunque sino all'adozione del decreto di cui al comma 756, la trasmissione al MEF e l'inserimento nell'apposito portale del federalismo fiscale, ad opera dei comuni della delibera di approvazione delle aliquote dell'IMU, deve avvenire mediante semplice inserimento del testo della stessa, come stabilito, in via generale, dall'art. 13, comma 15, dal D. L. 6 dicembre 2011, n.201, convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n.214;

Considerato altresì che, sensi del medesimo comma 756, art.1, Legge n°160/2019, è riservato allo Stato il gettito di imposta municipale propria di cui all'art. 13 del Decreto Legge n. 201/2011, derivante dagli immobili produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota dello 0,76 per cento, così come previsto anche dalle norme relative alle annualità precedenti;

Richiamato il comma 748 dell'art. 1 della soprarichiamata legge 160/2019, legge di stabilità 2020, che definisce assoggettate ad IMU le sole abitazioni principali e le relative pertinenze di Categoria A1, A8 e A9;

Visto il comma 751, art. 1, L.160/2019, che stabilisce l'aliquota base per i fabbricanti rurali strumentali (art. 9 c. 3-bis DL 557/1993) nella misura 0,1% - mentre nella normativa precedente erano esenti da IMU – consentendo ai Comuni di diminuire l'aliquota sino all'azzeramento della stessa;

Dato atto che è stata confermata l'agevolazione IMU per i pensionati residenti all'estero che passa dalla misura del 50% (nel 2021) a quella del 37,5%, ai sensi dell'articolo 1, co. 743 della legge n. 234/2021 (*Originariamente l'articolo 13, comma 2 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 prevedeva che, a partire dall'anno 2015, fosse considerata direttamente adibita ad abitazione principale (e dunque esente da IMU) una ed una sola unità immobiliare, posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risultasse locata o data in comodato d'uso. Lo sconto si arricchiva con l'abbattimento di due terzi anche della TARI e della (ormai ex) TASI; la Commissione Europea con la procedura di infrazione n. 2018/4141 aveva dichiarato, tuttavia, la norma non conforme al diritto comunitario in quanto recava un trattamento preferenziale e potenzialmente discriminatorio a sfavore dei cittadini stranieri residenti all'estero che possedevano in Italia l'unità immobiliare. L'agevolazione era stata, pertanto, soppressa dal legislatore in occasione della riforma dell'IMU (art. 1, co. 739 e ss. della legge n. 160/2019);*

Precisato, pertanto, che la nuova norma prevede, nel 2022, per una sola unità immobiliare a uso abitativo, non locata o data in comodato d'uso, posseduta in Italia a titolo di proprietà o usufrutto da soggetti non residenti nel territorio dello Stato che siano titolari di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l'Italia, residenti in uno Stato diverso dall'Italia, la misura dell'Imu ridotta nella misura del 37,5% e la tassa sui rifiuti (avente natura di tributo) o la tariffa sui rifiuti (avente natura di corrispettivo) è dovuta in misura ridotta di due terzi; il beneficio vale solo per i titolari di pensione maturata in regime di convenzione internazionale, cioè con periodi lavorati all'estero (non può essere applicata ai cittadini italiani titolari di una pensione esclusivamente italiana che si trasferiscono all'estero per ragioni di convenienza fiscale);

Dato atto, che con la conversione del Decreto Fiscale 2022 (art. 5-decies del DL146/2021) per abitazione principale si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e i componenti del suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente, nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale o in comuni diversi, le agevolazioni per l'abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano per un solo immobile, scelto dai componenti del nucleo familiare;

Visto i disposti dei commi seguenti dell'art. 1 della L. 160/2019:

- Comma 748: aliquota base per le abitazioni principali assoggettate all'imposta IMU, quindi quelle "di lusso", classificate catastalmente in A/1, A8 e A/9 e relative pertinenze, pari allo 0,5%, con la possibilità per i Comuni di aumentarla di 0.1% o di diminuirla fino all'azzeramento;
- Comma 752: aliquota base per i terreni agricoli pari allo 0,76%, con possibilità per i Comuni di aumento sino allo 1,06% o di diminuzione sino all'azzeramento;

- Comma 753: aliquota base per i fabbricati ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D pari allo 0,86%, con possibilità per i Comuni di aumento sino allo 1,06% o di diminuzione sino al limite dello 0.76% (quota Stato);
- Comma 754: aliquota base per gli immobili diversi dall'abitazione principale e diversi da quelli di cui ai commi da 750 a 753, pari allo 0,86%, con possibilità per i Comuni di aumento sino allo 1,065 o di diminuzione sino all'azzeramento;

Richiamato inoltre il comma 850 dell'art. 1 legge 160/2019, in base al quale viene ridotto il fondo solidarietà comunale (art. 1 comma 448 della legge 232/2016) a seguito di minore esigenza al ristoro ai comuni;

Richiamato il comma 81 della legge di bilancio 2023 (legge n. 197 del 29 dicembre 2022) che introduce nel nostro ordinamento una disposizione volta a introdurre un'esenzione dell'IMU per i fabbricati inutilizzati e occupati abusivamente.

All'articolo 1, comma 759, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, concernente i casi di esenzione dall'imposta municipale propria, si aggiunge la nuova casistica:

... « g-bis) gli immobili non utilizzabili ne' disponibili, per i quali sia stata presentata denuncia all'autorita' giudiziaria in relazione ai reati di cui agli articoli 614, secondo comma, o 633 del [codice penale](#) o per la cui occupazione abusiva sia stata presentata denuncia o iniziata azione giudiziaria penale. Il soggetto passivo comunica al comune interessato, secondo modalita' telematiche stabilite con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sentita la Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali, il possesso dei requisiti che danno diritto all'esenzione. Analoga comunicazione deve essere trasmessa allorché cessa il diritto all'esenzione ».

82. Per ristorare i comuni per le minori entrate derivanti dall'attuazione della [lettera g-bis\) del comma 759 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160](#), introdotta dal comma 81 del presente articolo, nello stato di previsione del Ministero dell'interno e' istituito un fondo con una dotazione di 62 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023. Le modalita' di accesso alle erogazioni del fondo sono definite con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali.

Dato atto che la *Quota 2023 per alimentare il F.S.C. 2023* ammonta, per il Comune di Rogno, a € 131.347,02 ed è trattenuta sui versamenti IMU effettuati a favore del Comune, dai contribuenti a mezzo F24;

Ritenuto di definire le aliquote IMU 2023, confermando quelle approvate con deliberazione del CC n. 3 del 20.01.2022;

Precisato che il gettito IMU iscritto nelle previsioni di entrata del bilancio di previsione 2023-2025 dell'Ente è stato rideterminato in € 660.000,00 sulla base dei dati storici aggiornati alle nuove situazioni (revisioni di rendite catastali per alcune importanti ditte, fallimenti di società locali,...);

Considerato che tali aliquote IMU rispettano i limiti di legge, determinando l'entrata stimata a bilancio 2023-2025, per imposta IMU (al netto dell'alimentazione del comune al F.S.C.), tenendo in debita considerazione della attuale situazione emergenziale tuttora vigente;

Visto l'art. 52 D.Lgs. 446/97 e l'art.7 del D.Lgs. 267/00;

Richiamato:

- il D.M. Ministero dell'Interno d'intesa con il Ministro dell'Economia e delle Finanze 13 dicembre 2022, differisce ulteriormente al 31 marzo 2023 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2023-2025 degli enti locali e autorizza sino alla stessa data l'esercizio provvisorio;

- il comma 775 dell'art. 1 della legge di bilancio 2023 (legge n. 197 del 29 dicembre 2022) che differisce il termine di approvazione del bilancio di previsione 2023-2025 degli enti locali al 30 aprile 2023;

Attesa la necessità di dichiarare ai sensi dell'art. 134, 4° comma del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, l'eseguibilità immediata della presente deliberazione, al fine di poter procedere tempestivamente alla stesura definitiva del bilancio di previsione 2023-2025;

Acquisito il parere favorevole del Responsabile del Servizio Finanziario sensi dell'art. 49, comma 1, del D.lgs. 267/2000;

CON VOTI favorevoli n. 09, astenuti n. 04 (Baldassari, Delasa Alessandra, Filippi e Zambelli) e contrari nessuno espressi in forma palese da n. 13 consiglieri presenti e votanti;

DELIBERA

1. Le premesse, che qui s'intendono riportate integralmente, sono parte essenziale e sostanziale del presente atto;
2. Di confermare per l'anno 2023, le aliquote e le detrazioni previste nella propria deliberazione n. 03 del 07.03.2022, esecutiva ai sensi di legge, aggiornata con le modifiche di legge intervenute:

TIPOLOGIA	
Aliquota di base	0,96 per cento
Aliquota per abitazione principale e relative pertinenze	0,6 per cento
Aliquota per fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'art. 9 comma 3-bis del D.L. 30 dicembre 1993 n. 557 convertito nella Legge 26 febbraio 1994, n. 133	0,0 per cento
Aliquota per fabbricati costruiti e destinati dall'impresa alla vendita, fino a che permanga questa destinazione e non siano locati	Esenti

- a) l'aliquota ordinaria ai fini IMU nella misura del 0,96 per mille, da applicarsi per tutti i casi non espressamente assoggettati a diversa aliquota, compreso gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D;

b) aliquota massima IMU del 6 per mille, limitatamente alle unità immobiliari classificate nella categoria catastale A1, A8 e A9 adibite ad abitazioni principali e relative pertinenze, ovvero che usufruiscono delle assimilazioni all'abitazioni principale indicate dal Regolamento IMU, applicando la detrazione di € 200,00 prevista per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale come indicata all'art. 13, comma 10 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito in Legge 23 dicembre 2011, n. 214 e ss.mm.ii;

3. Di trasmettere la presente deliberazione attraverso il portale del federalismo fiscale al MEF – Dipartimento delle Finanze;
4. Di allegare la presente deliberazione al bilancio di previsione finanziario 2023-2025 in conformità al disposto dell'art. 172, comma 1, lett. C), del D.Lgs 267/2000;
5. Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, stante l'urgenza, come motivata in premessa, con votazione a scrutinio palese, con voti favorevoli n. 09, contrari nessuno, astenuti 04 (Baldassari, Delasa Alessandra, Filippi, Zambelli) espressi da n. 13 Consiglieri presenti e votanti.

* * *

Il sottoscritto Responsabile del Servizio esaminata la proposta in oggetto, visti gli atti d'ufficio e la normativa vigente in materia, esprime **PARERE Favorevole** in ordine alla **Regolarita' tecnica** della stessa (art. 49, comma 1 del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali - D.lgs 267 del 18.08.2000).

Data: 17-02-2023

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO INTERESSATO
Dott.ssa MARIANGELA PERSIANI

Il sottoscritto Responsabile del Servizio esaminata la proposta in oggetto, visti gli atti d'ufficio e la normativa vigente in materia, esprime **PARERE Favorevole** in ordine alla **Regolarita' contabile** della stessa (art. 49, comma 1 del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali - D.lgs 267 del 18.08.2000).

Data: 17-02-2023

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO INTERESSATO
Dott.ssa MARIANGELA PERSIANI

IL PRESIDENTE
f.to CRISTIAN MOLINARI

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to Dott. PAOLO SCELLI

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che copia della deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi a partire dal 19-04-2023.

Lì 19-04-2023

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to Dott. PAOLO SCELLI

La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile con le modalità previste dall'art.134, comma 4 della Legge n.267/00.
Lì, 10-03-2023

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to Dott. PAOLO SCELLI

Copia conforme all'originale per uso amministrativo
Lì

L'INCARICATO